



REGIONE MARCHE DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

COMPLEMENTO DI PROGRAMMAZIONE PER LO SVILUPPO RURALE
BANDO ACCORDI AGROAMBIENTALI D'AREA – TECNICHE DI DIFESA AVANZATA

Intervento: ACCORDI AGROAMBIENTALI D'AREA PER LA TUTELA DELLE ACQUE

Obiettivi: Gli Accordi Agroambientali d'Area hanno lo scopo di coinvolgere ed aggregare intorno ad una specifica problematica di carattere ambientale, un insieme di soggetti pubblici e privati nell'ambito di un progetto territoriale condiviso, in grado di attivare una serie di interventi volti ad affrontare tale criticità in maniera coordinata. Con tale bando si intendono finanziare gli interventi che prevedono l'utilizzo di tecniche di produzione a basso impatto prioritariamente nel settore frutticolo con l'applicazione di tecniche avanzate di produzione integrata

Destinatari del bando: Comuni, Associazioni di Comuni, Associazioni di agricoltori, Enti gestori delle Aree protette

Annualità: 2023

Dotazione finanziaria assegnata:

- Euro 200.000,00 di spesa pubblica - SRG07 "Cooperazione per lo sviluppo rurale, locale e smart villages";
- Euro 200.000,00 di spesa pubblica - SRH01 "Erogazione di servizi di consulenza"
- Dotazione stabilita con DGR n. 546/2023 - SRA01 "ACA1 - Produzione integrata"

Scadenza per la presentazione delle domande:

12/10/2023 ore 13:00

Responsabile del procedimento

Responsabile regionale: Silvia Fiorani

Tel. 071-806.3899 – **Indirizzo mail:** silvia.fiorani@regione.marche.it

Sommario

1. Definizioni.....	4
2. Obiettivi e finalità	5
3. Ambito territoriale	5
4. Dotazione finanziaria.....	5
5. Descrizione del tipo di intervento.....	5
5.1 Condizioni di ammissibilità all'aiuto	5
5.1.1 <i>Requisiti del Soggetto promotore e dei partecipanti all'Accordo Agroambientale d'Area (AAA)</i>	6
5.1.2 <i>Requisiti dell'Area di Accordo</i>	6
5.1.3 <i>Requisiti del Progetto d'Area</i>	7
5.2 Tipologia di intervento collegato all'attuazione dell'Accordo Agroambientale d'Area ..	7
5.2.1 <i>Aiuto agli investimenti</i>	7
5.2.2 <i>Aiuto alle superfici</i>	8
5.3 Spese ammissibili	8
5.4 Importi ammissibili e percentuali di aiuto.....	8
5.4.1 <i>Entità dell'aiuto</i>	8
6. Fase di ammissibilità	9
6.1 Presentazione della domanda.....	9
6.1.1 <i>Modalità di presentazione delle domande</i>	9
6.1.2 <i>Termini per la presentazione della domanda</i>	10
6.1.3 <i>Documentazione da allegare alla domanda</i>	10
6.1.4 <i>Errori sanabili o palesi, documentazione incompleta, documentazione integrativa</i>	10
6.2 Istruttoria di ammissibilità della domanda di sostegno.....	12
6.2.1 <i>Controlli amministrativi in fase di istruttoria</i>	12
6.2.2 <i>Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente</i>	12
6.2.3 <i>Richiesta di riesame e provvedimento di non ammissibilità</i>	13
6.2.4 <i>Pubblicazione dell'elenco delle domande ammissibili</i>	13
7. Fase di attuazione del progetto di Accordo d'Area	13
7.1 Variazioni progettuali, Adeguamenti tecnici	13
7.1.1 <i>Variazioni progettuali</i>	13
7.1.2 <i>Presentazione delle domande di variazione progettuale</i>	14
7.1.3 <i>Documentazione da allegare alla variante</i>	14
7.1.4 <i>Istruttoria delle domande</i>	14

7.2	Modifiche progettuali non sostanziali.....	14
7.3	Domanda di pagamento	14
7.3.1	<i>Domande di proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori.....</i>	14
7.4	Impegni dei beneficiari	15
7.4.1	<i>Disposizioni in materia di informazione e pubblicità.....</i>	15
7.5	Controlli e sanzioni	15
7.6	Richieste di riesame e presentazione di ricorsi	15
8.	Informativa trattamento dati personali e pubblicità.....	16

1. Definizioni

Accordo Agroambientale d'Area (AAA): L'accordo agroambientale d'area è inteso come l'insieme degli impegni sottoscritti dagli imprenditori agricoli di un particolare limitato territorio a fronte di compensazioni effettuate a valere sulle misure agroambientali;

Agricoltore: una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata nell'ambito di applicazione territoriale dei trattati ai sensi dell'articolo 52 del trattato sull'Unione europea in combinato disposto con gli articoli 349 e 355 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e che esercita un'attività agricola quale determinata dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento 2115/2021;

CSR: Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale 2023-2027;

Domanda di sostegno: Domanda di partecipazione a un regime di aiuto;

Fascicolo aziendale: Il fascicolo aziendale è l'insieme delle informazioni relative ai soggetti tenuti all'iscrizione all'Anagrafe, controllate e certificate dagli Organismi pagatori con le informazioni residenti nelle banche dati della Pubblica amministrazione e in particolare del SIAN ivi comprese quelle del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC). Il fascicolo aziendale, facendo fede nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni come previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, è elemento essenziale del processo di semplificazione amministrativa per i procedimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale¹.

Richiedente: soggetto che presenta domanda di sostegno;

PSP: Piano Strategico della PAC 2023-2027;

SAU: Superficie Agricola Utilizzata. Si riferisce a tutte le superfici adibite alle coltivazioni aziendali ed al pascolo. Sono pertanto escluse dalla SAU le superfici forestali, le tare ed incolti;

SIAN: Sistema Informativo Agricolo Nazionale;

SIGC: Sistema Integrato di Gestione e Controllo;

Soggetto promotore: Il Soggetto promotore è portatore di interessi per conto di tutti gli operatori che aderiscono al progetto d'area ed è rappresentato: da un Comune, da un'associazione di Comuni, da una associazione di agricoltori, da Enti gestori delle aree protette;

SOI: Superficie Oggetto di Impegno. Si riferisce a tutte le superfici indicate nella domanda di sostegno per la richiesta di contributo;

SQNPI: Sistema di Qualità Nazionale da Produzione Integrata;

BENEFICIARIO: soggetto la cui domanda di sostegno risulta finanziabile con l'approvazione della graduatoria, responsabile dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni oggetto del sostegno;

CODICE UNICO DI IDENTIFICAZIONE AZIENDALE (CUAA): codice fiscale dell'azienda da indicare in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione;

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE: commissione nominata con apposito atto, incaricata della valutazione dei singoli Progetti

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE PER IL RIESAME: commissione istituita con apposito atto dall'AdG competente alla definizione del riesame delle domande a seguito di presentazione di memorie scritte;

DECISIONE INDIVIDUALE DI CONCEDERE IL SOSTEGNO: provvedimento dell'Autorità di Gestione con il quale viene approvata la graduatoria unica regionale e concesso il contributo ai beneficiari che occupano una posizione utile in graduatoria.

¹ Il fascicolo contiene quindi le informazioni certificate indicate sopra, ivi incluse le informazioni costituenti il patrimonio produttivo dell'azienda agricola reso in forma dichiarativa e sottoscritto dall'agricoltore, in particolare: a) Composizione strutturale; b) Piano di coltivazione; c) Composizione zootecnica; d) Composizione dei beni immateriali; e) Adesioni ad organismi associativi; f) Iscrizione ad altri registri ed elenchi compresi i sistemi volontari di controllo funzionali all'ottenimento delle certificazioni. (Cfr DM Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n.162 del 12/01/2015 Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020)

DOMANDA DI PAGAMENTO: domanda presentata da un beneficiario per ottenere il pagamento/erogazione di un sostegno concesso a seguito dell'ammissione della domanda di aiuto.

SIAR: Sistema Informativo Agricolo Regionale.

Uso del suolo: L'uso della superficie in termini di tipo di coltura: prato permanente, pascolo permanente, aree erbacee, copertura vegetale o mancanza di coltura;

2. Obiettivi e finalità

Il presente Bando è finalizzato a fornire un sostegno a favore delle imprese aderenti ad un Accordo Agroambientale d'Area (AAA) avente come finalità la protezione dell'ambiente dall'inquinamento di fonti agricole attraverso l'utilizzo di tecniche di produzione a basso impatto ed in particolare nel settore frutticolo con l'applicazione di tecniche avanzate di produzione integrata. Gli Accordi Agroambientali d'Area hanno lo scopo di coinvolgere ed aggregare intorno ad una specifica problematica di carattere ambientale, un insieme di soggetti pubblici e privati nell'ambito di un progetto territoriale condiviso, in grado di attivare una serie di interventi volti ad affrontare tale criticità in maniera coordinata.

L'accordo agroambientale d'area all'interno del CSR della Regione Marche si configura come l'insieme degli impegni sottoscritti dagli imprenditori agricoli di un particolare limitato territorio a fronte di compensazioni effettuate a valere sulle azioni agroambientali del CSR.

Lo strumento dell'AAA prevede la presenza di un Soggetto promotore, individuato come capofila per la realizzazione del Progetto d'area che si realizza attraverso la partecipazione delle aziende agricole che applicano le tecniche a basso impatto previste dalle misure agroambientali del CSR.

Gli accordi sono caratterizzati da una modalità partecipativa alle azioni previste dal Progetto d'area per aumentare il coinvolgimento degli agricoltori e, quindi, accrescere gli effetti ambientali dovuti ad una diffusa applicazione delle tecniche a basso impatto ambientale.

Il contributo viene concesso a valere sulle misure attivabili nell'ambito del Progetto d'area e con le modalità di seguito indicate.

3. Ambito territoriale

L'intervento si applica sull'intero territorio della Regione Marche.

I Progetti d'area e gli interventi previsti dovranno prevedere una delimitazione territoriale dell'area interessata dall'Accordo agroambientale d'area che sarà riferita ad un'unica porzione di territorio, senza soluzione di continuità.

4. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria complessiva assegnata per il bando dell'annualità 2023 per i cinque anni di impegno è la seguente:

- o Intervento SRG07 200.000 Euro
- o Intervento SRH01 200.000 Euro
- o Intervento SRA01 la dotazione è stata stabilita dalla DGR n. 546 del 20/04/2023 per tutte le domande afferenti l'intervento SRA01 sia dentro che fuori Accordo.

5. Descrizione del tipo di intervento

5.1 Condizioni di ammissibilità all'aiuto

La mancanza di uno dei requisiti richiesti per il soggetto promotore per i partecipanti o per l'Area dell'Accordo determina l'inammissibilità o la decadenza parziale o totale della domanda.

5.1.1 Requisiti del Soggetto promotore e dei partecipanti all'Accordo Agroambientale d'Area

(AAA)

Il Soggetto promotore di un Accordo Agroambientale può essere:

- Comune;
- Associazione di Comuni;
- Associazione di agricoltori;
- Ente gestore delle aree protette.

Il soggetto promotore deve:

- dotarsi di un proprio Fascicolo aziendale sul SIAN e provvedere al suo aggiornamento prima della presentazione della domanda.
- assumere il ruolo di rappresentante per tutti gli operatori dell'AAA;
- svolgere l'azione di animazione per la creazione ed il mantenimento dell'Accordo;
- raccogliere le adesioni dei potenziali partecipanti all'AAA attraverso le manifestazioni di interesse dei soggetti stessi;
- tenere aggiornato l'elenco dei partecipanti siano essi nuovi aderenti o subentranti nel corso del periodo di impegno;
- presentare il progetto dell'AAA e coordinare la presentazione dei progetti individuali e, in caso di approvazione, curare le attività e le comunicazioni connesse all'iter istruttorio;
- intrattenere i rapporti con la Pubblica Amministrazione per tutti gli adempimenti connessi all'attuazione del progetto di AAA fino all'accertamento finale di avvenuta realizzazione del progetto, per i partecipanti all'Accordo che hanno sottoscritto la manifestazione di interesse come di seguito individuati.

I soggetti partecipanti all'AAA sono tutti i soggetti che:

- hanno sottoscritto la manifestazione di interesse a partecipare all'AAA;
- hanno presentato una domanda di agroambientale per l'intervento SRA01, o SRA29 del CSR 2023-2027 oppure per la Misura 11 del PSR 2014-2022 per le superfici ricadenti nell'Area dell'accordo.

I soggetti richiedenti le singole misure agroambientali attivabili nell'ambito dell'AAA, debbono possedere, al momento della domanda di sostegno, i requisiti di ammissibilità previsti per gli interventi per i quali viene richiesto l'aiuto, così come specificato nei singoli bandi a cui si rinvia.

Per gli elementi specifici applicabili negli AAA si rimanda al paragrafo 2 del presente documento.

Le imprese possono partecipare ad un unico AAA in base alle superfici ricadenti nella delimitazione dell'accordo.

5.1.2 Requisiti dell'Area di Accordo

La delimitazione dell'area oggetto dell'accordo è effettuata sulla base dei confini dei fogli di mappa catastali. L'area interessata dall'accordo d'area dovrà, inoltre, essere riferita ad un'unica porzione di territorio, senza soluzione di continuità, nell'ambito del quale rientrano tutti i mappali delle superfici interessate dall'Accordo stesso.

In sostanza l'area interessata dall'Accordo non potrà essere costituita da ambiti territoriali tra loro separati e/o disgiunti, ovvero presentare al proprio interno eventuali aree escluse.

L'accordo deve garantire l'adozione delle tecniche di coltivazione integrata o biologica ad un livello tale da assicurare un effetto significativo in termini di riduzione dell'impatto ambientale determinato dall'attività agricola nell'area in questione.

A tal fine si considerano sia il parametro della superficie coinvolta, sia la tipologia di coltura in essa adottata, in considerazione che il carico inquinante si riduce in modo diverso adottando tecniche a basso impatto in colture più o meno intensive.

Inoltre, l'intervento deve essere fattibile e significativo in termini di presenza di frutta coltivata con il metodo della produzione integrata "avanzata" e dell'agricoltura biologica nell'area dell'accordo rispettando i parametri di seguito indicati.

La Superficie Agricola Utilizzata (SAU) investita a colture frutticole (pesco, susino, albicocco, melo e pero) e sottoposta all'impegno dell'intervento SRA01 "ACA1 - Produzione integrata" o della Misura 11 dovrà rappresentare **almeno il 30%** del totale della SAU investita a colture frutticole (pesco, susino, albicocco, melo e pero) dell'area oggetto dell'accordo calcolata con le seguenti modalità:

- individuare le superfici frutticole (pesco, susino, albicocco, melo e pero) impegnate con l'intervento SRA01 nell'area dell'accordo o con la Misura 11;
- utilizzare il dato della superficie totale GIS dei fogli catastali inseriti oggetto dell'accordo d'area, fornito dalla Regione Marche;
- utilizzare il dato ISTAT Censimento 2010 delle superfici investite a fruttiferi (pesco, susino, albicocco, melo e pero) dei Comuni interessati dall'inserimento di almeno un foglio catastale nell'accordo d'area;
- calcolare la superficie a fruttiferi ricadenti nell'area per ciascun Comune interessato dall'accordo con la seguente formula:
$$\text{Superficie a fruttiferi in AAA} = \frac{\text{Superficie fruttiferi del Comune (dato ISTAT 2010)} \times \text{Sup. totale GIS dei fogli inseriti nell'accordo del Comune}}{\text{Superficie totale GIS del Comune}}$$
- sommare tutte le superfici, così ottenute per ciascun Comune;
- calcolare il rapporto tra la SAU impegnata in AAA sia con SRA01 sia con Misura 11 (pesco, susino, albicocco, melo, pero) e la superficie a fruttiferi in AAA.

Inoltre, la superficie totale investita a pesco, susino, albicocco, melo e pero e sottoposta all'impegno della SRA01 "ACA 1 - Produzione integrata", dei partecipanti all'accordo deve essere almeno **pari a 50 ha**.

5.1.3 Requisiti del Progetto d'Area

Il progetto agroambientale d'area deve avere una durata pari a cinque anni.

5.2 Tipologia di intervento collegato all'attuazione dell'Accordo Agroambientale d'Area

5.2.1 Aiuto agli investimenti

Per le disposizioni relative agli interventi attivabili nell'ambito dell'accordo si rimanda ai rispettivi bandi. Di seguito si riporta la descrizione dei singoli interventi.

SRH01 – Erogazione di servizi di consulenza

I servizi di consulenza aziendale sono volti a soddisfare le esigenze di supporto espresse dalle imprese agricole, forestali e operanti in aree rurali su aspetti tecnici, gestionali, economici, ambientali e sociali e a diffondere le innovazioni sviluppate tramite progetti di ricerca e sviluppo, tenendo conto delle pratiche agronomiche e zootecniche esistenti, anche per quanto riguarda la fornitura di beni pubblici.

Tali servizi consistono nell'insieme di interventi e di prestazioni tecnico-professionali fornite dai consulenti alle imprese, anche in forma aggregata.

Sono ammissibili a beneficiare del sostegno i costi di progettazione, coordinamento e realizzazione dell'intervento.

Nel progetto dovrà essere evidenziato il fabbisogno di consulenza in relazione alle finalità dell'accordo.

SRG07 – Cooperazione per lo sviluppo rurale, locale e smart villages

L'intervento sostiene la preparazione e l'attuazione di progetti integrati e strategie smart village intesi come progetti di cooperazione articolati in una o più operazioni, condivisi da parte di gruppi di beneficiari pubblici e/o privati, relativi a specifici settori/ambiti per favorire in tutte le aree rurali l'uso di soluzioni innovative, mettendo in atto anche eventuali soluzioni possibili offerte dalle tecnologie digitali e dalla multifunzionalità agricola e forestale, capaci di: generare ricadute positive economiche, sociali e ambientali; contrastare fenomeni di spopolamento e abbandono; rafforzare le relazioni e scambi fra le zone rurali e/o con quelle urbane.

In particolare, l'intervento sostiene la preparazione e l'attuazione di strategie/progetti di cooperazione afferente all'ambito della "Cooperazione per la sostenibilità ambientale" che prevede la realizzazione di progetti collettivi a finalità ambientale (ad esempio, volti a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici, utilizzare in maniera efficiente le risorse idriche, preservare la biodiversità agraria e naturalistica).

5.2.2 Aiuto alle superfici

SRA01 – ACA 1 Produzione integrata

L'intervento "Produzione integrata" prevede un sostegno per ettaro di SAU a favore dei beneficiari che si impegnano ad adottare le disposizioni tecniche indicate nei Disciplinari di Produzione Integrata (DPI) stabiliti per la fase di coltivazione, aderendo al Sistema di Qualità Nazionale Produzione integrata (SQNPI).

L'intervento viene attivato su tutto il territorio regionale e nell'ambito di un Accordo Agroambientale d'Area l'intervento interessa tutte le colture per le quali sono presenti i Disciplinari di produzione integrata.

La Superficie minima oggetto d'impegno deve essere pari a 3 ettari che possono essere ridotti a 0,5 ettari in caso di frutta con produzione integrata avanzata in accordo agroambientale d'area.

Per le colture del melo, pero, pesco, susino e albicocco, adozione delle tecniche di Difesa Avanzata previste dal Disciplinare per l'utilizzo del metodo della "Confusione sessuale", limitare l'utilizzazione di sostanze antiparassitarie.

I riferimenti relativi agli impegni ed alle scadenze di presentazione delle domande sono quelli disposti nel relativo bando (DDD n. 265 del 26/04/2023 e s.m.i.).

5.3 Spese ammissibili

Sono ammissibili le sole spese sostenute per la realizzazione degli interventi ammessi nell'ambito dell'Accordo sulla base di quanto previsto dai relativi bandi ai quali si rinvia.

5.4 Importi ammissibili e percentuali di aiuto

5.4.1 Entità dell'aiuto

Il contributo viene erogato a valere sui singoli interventi attivati nell'ambito del progetto dell'accordo agroambientale d'area con le modalità riportate negli specifici bandi dove vengono indicati:

- il massimale stabilito in termini di contributo pubblico;
- se l'aiuto è o non è in conto capitale;
- per il contributo concesso in conto capitale, l'intensità di aiuto.

5.5 Selezione delle domande di sostegno

Non sono previsti Criteri di selezione per il presente intervento.

6. Fase di ammissibilità

6.1 Presentazione della domanda

I termini del procedimento sono fissati in 120 giorni, decorrenti dal giorno successivo alla scadenza del bando. A norma di quanto stabilito dall'art. 2 L. 241/90 i termini del procedimento possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

Inoltre, ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/1990, la comunicazione degli esiti dell'istruttoria per l'eventuale presentazione di memorie ai fini del riesame (cfr. 6.2.3) sospende i termini per concludere il procedimento. Il termine per la presentazione di tali memorie è fissato in 10 giorni.

6.1.1 Modalità di presentazione delle domande

L'istanza, dovrà essere presentata su SIAR tramite accesso al seguente indirizzo: <http://siar.regione.marche.it> mediante:

- **caricamento su SIAR** dei dati previsti dal modello di domanda
- **caricamento su SIAR** degli allegati
- **sottoscrizione** della domanda da parte del richiedente in forma digitale mediante dispositivo per la firma digitale qualificata, rilasciata da apposito soggetto certificatore in ambito digitale (CA - Certification Authority) accreditato da AGID (RA - Registration Authority²); è a carico dei richiedenti la verifica preventiva della compatibilità della modalità di firma scelta con il sistema SIAR.

L'utente può caricare personalmente nel sistema la domanda o rivolgersi a Strutture già abilitate all'accesso al SIAR, quali Centri di Assistenza Agricola (CAA) riconosciuti e convenzionati con la Regione Marche o ad altri soggetti abilitati dalla AdG.

Accanto ai dati identificativi del richiedente la domanda deve contenere:

→ **Descrizione generale del Progetto d'Area:**

- Descrizione degli obiettivi perseguiti e i benefici ambientali previsti in relazione al territorio individuato e all'applicazione delle tecniche a basso impatto ambientale.
- Delimitazione e descrizione dell'area interessata dall'AAA, indicazione dei Comuni e dei fogli di mappa inclusi nell'area e sua rappresentazione cartografica.
- Dimostrazione del rispetto dei parametri di accesso riportati nel paragrafo 5.1.2 "Requisiti dell'Area di Accordo" sulla base dell'indicazione dei valori generali dell'intera area e di quelli specifici rilevabili dalla sintesi delle singole schede aziendali sotto riportate.

→ **Descrizione del soggetto promotore e del suo ruolo**

Descrizione del soggetto capofila e del ruolo da esso svolto: a) nel coordinamento del progetto; b) nei rapporti con la pubblica amministrazione; c) nelle azioni di informazione a tutti gli agricoltori dell'area sull'attività svolta

→ **Individuazione dei soggetti partecipanti all'accordo e loro ruolo**

Schede aziendali, con l'indicazione per ciascuna azienda che ha aderito all'accordo (mediante invio al soggetto promotore della manifestazione di interesse) delle superfici richieste con le misure agroambientali e ricadenti all'interno dell'area dell'accordo distinte in base all'adesione agli interventi secondo il seguente schema:

Azienda	CUAA	SRA 01	Misura 11.2
---------	------	--------	-------------

² Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso

		Superficie richiesta (ha)	Superficie richiesta (ha)
.....			
.....			
.....			
TOTALE			

→ **Soggetti esterni coinvolti nel progetto d'Area e loro ruolo**

Descrizione di eventuali soggetti esterni e del loro specifico ruolo di supporto tecnico al progetto (Es. Università, Enti di ricerca, etc..).

→ **Strategie scelte e linee di finanziamento a cui si intende accedere**

Descrizione della scelta degli interventi attivabili in coerenza con gli obiettivi del progetto d'area (SRA01, SRH01, SRG07, Misura11).

→ **Sviluppo temporale del progetto**

La durata degli impegni è di 5 anni dalla approvazione degli Accordi.

→ **Indicazioni delle esigenze di consulenza**

Descrivere dettagliatamente le esigenze di consulenza delle aziende aderenti nel territorio di competenza, con la dimostrazione della coerenza con le finalità dell'accordo. Sulla base di tale descrizione sarà valutata la coerenza dei progetti proposti dai richiedenti, rispetto all'Accordo Agroambientale d'Area a cui si riferiscono.

6.1.2 Termini per la presentazione della domanda

La domanda di sostegno può essere presentata a partire dal **12/09/2023 e fino al 12/10/2023 ore 13:00**, termine perentorio. La domanda deve essere corredata di tutta la documentazione richiesta dal presente bando al paragrafo 6.1.3.

Saranno dichiarate immediatamente inammissibili:

- le domande presentate oltre il termine;
- le domande sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto delegato, o prive di sottoscrizione.

La verifica viene effettuata entro 10 giorni decorrenti dal giorno successivo alla scadenza di presentazione delle domande.

6.1.3 Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda deve essere allegata la cartografia dell'area in formato shape file.

6.1.4 Errori sanabili o palesi, documentazione incompleta, documentazione integrativa

Errori sanabili o palesi:

“Le domande di aiuto, le domande di sostegno o le domande di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede. L'autorità competente

può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nei documenti di cui al primo comma”.

Si considera errore palese quindi quello rilevabile dall’Amministrazione sulla base delle ordinarie, minimali attività istruttorie.

Il richiedente o il beneficiario può chiedere la correzione di errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, intesi come errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti alla data di presentazione della domanda stessa e desumibili da atti, elenchi o altra documentazione in possesso di AGEA, dell'ufficio istruttore o del richiedente.

Vengono indicate alcune tipologie di errori che possono essere considerate come errori palesi:

- errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati, salvo quelli indicati al punto successivo;
- incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati, salvo quelli indicati al punto successivo;
- errori individuati a seguito di un controllo di coerenza (informazioni contraddittorie: incongruenze nei dati indicati nella stessa domanda, incongruenze nei dati presenti nella domanda e nei relativi allegati.)

NON si considerano errori palesi:

- la mancata o errata indicazione degli interventi oggetto della domanda;
- la mancata presentazione della documentazione considerata essenziale per la ricevibilità o necessaria per l’ammissibilità;
- la mancata o errata documentazione relativa alle condizioni di accesso

Delega, variazioni e integrazioni

Nel caso in cui il richiedente non intenda interagire personalmente con gli uffici regionali nella trattazione della propria istanza ha facoltà di delegare alcune attività ad altro soggetto. In tal caso deve trasmettere agli uffici una specifica comunicazione contenente:

- i dati del soggetto che ha accettato la delega,
- le attività delegate

La delega, salvo diversa indicazione contenuta nella comunicazione, ha valore per le attività indicate sino al termine della trattazione della pratica. La delega deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della ditta e corredata di documento di identità del medesimo.

Il soggetto richiedente, dopo la presentazione della domanda, è tenuto a comunicare agli uffici istruttori eventuali variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda di aiuto e nella documentazione allegata³.

Le comunicazioni trasmesse dal richiedente successivamente alla scadenza del termine per la presentazione della domanda e riguardanti dati rilevanti per l’ammissibilità non saranno tenute in considerazione ai fini della determinazione dell’esito istruttorio a meno che i dati trasmessi comportino variazioni tali da compromettere l’ammissibilità, in tal caso si provvede a prenderne atto e ad effettuare la valutazione in base alla nuova documentazione prodotta.

³ Nella fattispecie non sono comprese le “varianti” che possono essere invece presentate successivamente alla formazione della graduatoria disciplinate al paragr. 7.1. del presente bando.

Le comunicazioni del beneficiario devono essere effettuate mediante le tecnologie dell'informazione e della comunicazione come di seguito specificato.

Invio di documentazione integrativa

Qualora per lo svolgimento della istruttoria sia necessario acquisire ulteriore documentazione, al richiedente viene inviata una richiesta motivata di integrazione contenente l'elenco completo dei documenti da integrare nonché il termine perentorio entro il quale dovrà essere prodotta la documentazione richiesta, pena il mancato esame della medesima.

Qualora per lo svolgimento della istruttoria sia necessario acquisire ulteriore documentazione, al richiedente viene inviata una richiesta motivata di integrazione contenente l'elenco completo dei documenti da integrare nonché il termine di 20 giorni entro il quale dovrà essere prodotta la documentazione richiesta, esclusivamente attraverso il SIAR, con l'avvertimento che, anche in assenza, l'istruttoria verrà comunque conclusa.

Il SIAR non consentirà la presentazione della documentazione oltre i termini, che decorrono dalla ricezione della richiesta di documentazione integrativa o, nel caso di mancata consegna per causa imputabile al destinatario (es. violazione dell'obbligo da parte delle imprese di mantenere una casella di PEC attiva), dalla data di invio della PEC.

6.2 Istruttoria di ammissibilità della domanda di sostegno

6.2.1 Controlli amministrativi in fase di istruttoria

I controlli amministrativi sulla totalità delle domande sono relativi agli elementi anagrafici della domanda e di incrocio con gli altri interventi del PSP e con altri regimi di aiuto, nonché agli elementi che è possibile e appropriato verificare mediante questo tipo di controlli.

Essi comprendono controlli incrociati con altri sistemi e tengono conto dei risultati delle verifiche di altri servizi o enti o organizzazioni responsabili dei controlli delle sovvenzioni agricole al fine di evitare ogni pagamento indebito di aiuto.

Le verifiche vengono svolte nell'arco temporale di 120 giorni che decorrono dal termine di presentazione delle domande.

I controlli riguardano in particolare:

1) verifica di validità tecnica;

La verifica ha ad oggetto i parametri indicati al paragrafo 5.1.1. "Requisiti del Soggetto promotore" e 5.1.2. "Requisiti dell'Area di Accordo", 5.1.3 "Requisiti del Progetto d'Area";

2) verifica di conformità alla normativa comunitaria, nazionale e regionale.

6.2.2 Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente

Nel caso di inammissibilità parziale o totale della domanda si provvederà all'invio al richiedente della comunicazione di esito istruttorio motivato contenente l'indicazione:

- ✓ degli elementi che hanno causato l'inammissibilità della domanda;
- ✓ del termine perentorio entro cui è possibile presentare memorie scritte ai fini della richiesta di riesame (cfr. paragr. 6.2.3.).

6.2.3 Richiesta di riesame e provvedimento di non ammissibilità

Entro dieci giorni dalla comunicazione di esito istruttorio sopraindicata, il richiedente può richiedere, esclusivamente tramite SIAR, il riesame e la ridefinizione della propria posizione alla Commissione di Valutazione per il riesame, attraverso la presentazione di osservazioni, eventualmente corredate da documenti (tranne quelli oggetto di precedente richiesta di integrazione).

Il SIAR non consentirà la presentazione della richiesta oltre i termini, che decorrono dalla ricezione della comunicazione o, nel caso, di mancata consegna per causa imputabile al destinatario (es. violazione dell'obbligo da parte delle imprese di mantenere una casella di PEC attiva) dalla data di invio della PEC.

Le istanze saranno esaminate dalla Commissione di Valutazione nei 20 giorni successivi al ricevimento e comunque prima della pubblicazione dell'elenco delle domande ammissibili.

Nel caso di inammissibilità totale il provvedimento di non ammissibilità, adottato dal dirigente responsabile di intervento, è comunicato ai soggetti interessati.

Esso contiene anche l'indicazione delle modalità per proporre ricorso avverso la decisione e cioè:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione, o, in alternativa,
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione.

6.2.4 Pubblicazione dell'elenco delle domande ammissibili

Il decreto di approvazione della graduatoria è pubblicato sul sito www.norme.marche.it ai sensi delle DGR n.573/16 e DGR1158/2017, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale e nella sezione Regione Utile all'indirizzo www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale e Pesca nella specifica pagina dedicata al bando di riferimento.

Avverso il provvedimento qualunque interessato può proporre:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dalla ricezione della comunicazione; o, in alternativa,
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla ricezione della comunicazione.

7. Fase di attuazione del progetto di Accordo d'Area

Questa fase riguarda la realizzazione degli interventi ed il mantenimento di almeno il 60% dei requisiti dimensionali minimi stabiliti per gli accordi.

7.1 Variazioni progettuali, Adeguamenti tecnici

Non possono essere proposti cambiamenti che modifichino la delimitazione dell'area oggetto di Accordo. Gli aggiornamenti relativi alla partecipazione delle aziende sono considerate modifiche non sostanziali solo se non determinano il mancato mantenimento di almeno il 60% dei requisiti dimensionali minimi stabiliti per gli accordi.

7.1.1 Variazioni progettuali

Il beneficiario può presentare 2 sole richieste di variante al progetto approvato.

In tale limite non va considerata la variante per cambio di beneficiario (Soggetto promotore) che deve essere oggetto di separata richiesta.

Il cambio del beneficiario è consentito alle seguenti condizioni:

- che il subentro non modifichi le condizioni che hanno originato la concessione degli aiuti;
- che il subentrante s'impegna a rispettare tutte le condizioni e gli impegni sottoscritti dal cedente.

Per le variazioni e le modifiche riguardanti le domande afferenti gli interventi attivati con gli AAA si rinvia a quanto previsto dai relativi bandi, fermo restando che tali varianti devono garantire la coerenza con gli obiettivi del AAA.

7.1.2 Presentazione delle domande di variazione progettuale

Le domande di variante possono essere presentate solo tramite SIAR.

Le domande presentate con diversa modalità non potranno essere accolte e saranno dichiarate immediatamente inammissibili.

Non è prevista la comunicazione della variante prima della sua realizzazione.

Il beneficiario può presentare la richiesta di variante fino a 60 giorni prima del termine del progetto di Accordo.

Le varianti approvate ma eseguite in maniera difforme corrispondono a varianti non approvate.

7.1.3 Documentazione da allegare alla variante

Alla richiesta deve essere allegata la seguente documentazione da presentare tramite SIAR:

- a) una relazione nella quale sia fatto esplicito riferimento alla natura e alle motivazioni che hanno portato alle modifiche del progetto inizialmente approvato.
- b) un prospetto riepilogativo delle voci soggette a variazione, che consenta di effettuare un collegamento tra la situazione precedentemente approvata e quella risultante dalla variante richiesta, come previsto dal sistema SIAR.

7.1.4 Istruttoria delle domande

L'istruttoria si svolge nell'arco temporale di 45 giorni.

L'istruttoria può determinare la totale o parziale ammissibilità della richiesta oppure l'inammissibilità della stessa.

Nel secondo e nel terzo caso la comunicazione del responsabile regionale dovrà contenere le motivazioni ed indicare il termine perentorio entro il quale dovranno pervenire eventuali memorie per il riesame.

Il Dirigente responsabile adotta il provvedimento con il quale si determina l'esito delle richieste di variante.

7.2 Modifiche progettuali non sostanziali

Per le MODIFICHE PROGETTUALI NON SOSTANZIALI non sussiste l'obbligo di comunicazione prima della realizzazione. La valutazione sarà effettuata direttamente al momento dell'accertamento finale e, di conseguenza, in caso di esito negativo, le spese rimarranno a totale carico del beneficiario.

7.3 Domanda di pagamento

Per le domande di pagamento a valere sui singoli interventi attivati nell'ambito dell'Accordo Agroambientale d'Area si fa riferimento alle modalità riportate negli specifici bandi.

7.3.1 Domande di proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori.

Il termine per l'ultimazione delle attività relative all'accordo è fissato in cinque anni dalla data del provvedimento dell'approvazione delle domande ammissibili.

Fatte salve le cause di forza maggiore non sono previste proroghe per la rendicontazione.

Per la richiesta di proroga per causa di forza maggiore, deve essere presentata tramite SIAR una relazione dalla quale risulti:

- la causa di forza maggiore che ha determinato il ritardo;

- le misure che intende adottare per concludere l'investimento nei tempi di proroga richiesti;
- il nuovo cronoprogramma degli interventi.

7.4 Impegni dei beneficiari

Tramite la sottoscrizione della domanda di aiuto il richiedente si impegna a:

- realizzare l'intervento in modo conforme rispetto alle finalità dell'accordo e coerentemente con il progetto approvato;
- garantire, nel corso del quinquennio di svolgimento dell'Accordo, il mantenimento di almeno il 60% dei requisiti dimensionali minimi stabiliti per gli accordi (decidere il requisito dimensionale minimo);
- conservare a disposizione degli uffici della Regione Marche, della Commissione Europea, nonché dei tecnici incaricati, la documentazione originale relativa all'accordo per gli anni successivi alla presentazione della domanda in base a quanto stabilito dai singoli interventi.

I beneficiari dei singoli interventi assumono gli impegni riportati all'interno dei bandi specifici di ciascun intervento attivato nell'ambito dell'Accordo Agroambientale d'Area.

7.4.1 Disposizioni in materia di informazione e pubblicità.

Indicazione degli obblighi informativi che il beneficiario del contributo è tenuto a rispettare per le operazioni che comportino investimenti:

- a) durante l'esecuzione di un'operazione ammessa a contributo,
- b) entro la data di presentazione della domanda di saldo, e comunque entro 3 mesi dal completamento dell'operazione

Tali disposizioni saranno definite nei rispettivi bandi collegati all'intervento.

7.5 Controlli e sanzioni

Il mancato rispetto degli impegni specifici di intervento cui è subordinata la concessione dell'aiuto comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio, ossia l'importo complessivo dei premi spettanti ed eventualmente già erogati è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata dell'inadempienza; si applicano le riduzioni e le esclusioni che saranno disciplinate da successivo Atto della G.R., in attuazione delle disposizioni nazionali.

Qualora in fase di controllo *in itinere*, ossia nel periodo di attività dell'Accordo, non fossero mantenute le condizioni di cui al precedente paragrafo 7.3, si applicano le riduzioni o esclusioni rispetto al massimo garantito per misura, secondo quanto stabilito da successivo Atto della G.R., in attuazione delle disposizioni nazionali. Tali verifiche in itinere terranno conto delle modifiche intervenute durante il periodo di attività dell'Accordo, relativamente alla partecipazione delle aziende alle misure agroambientali.

L'AdG provvederà a comunicare al Soggetto promotore gli aggiornamenti relativi alle domande presentate per gli interventi agroambientali del relativo accordo.

7.6 Richieste di riesame e presentazione di ricorsi

Per gli interventi attivati le richieste di riesame dei beneficiari sono definiti nei relativi bandi.

8. Informativa trattamento dati personali e pubblicità⁴.

La Regione Marche, in conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), informa che i dati forniti saranno oggetto di trattamento da parte della Regione Marche, o dei soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati.

Per la Regione Marche le modalità di trattamento sono di seguito esplicitate. Il Titolare del trattamento è la Regione Marche - Giunta Regionale, con sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.

Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona. La casella di posta elettronica, cui vanno indirizzate le questioni relative ai trattamenti di dati è, rpd@regione.marche.it

Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali sono le concessioni di contributi regionali, nazionali e comunitari ai sensi del CSR 2023-27(Complemento Regionale per lo Sviluppo Rurale) e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è la D.G.R. n. 446 del 04/04/2023.

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

I dati potranno essere comunicati ad AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - con funzione di Organismo Pagatore per la Regione Marche e diffusi attraverso SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) e SIAR (Sistema Informativo Agricolo Regionale).

Il periodo di conservazione, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato, ed è il tempo stabilito, per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), dai regolamenti per la gestione procedimentale e documentale e da leggi e regolamenti in materia. Ai richiedenti competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, può essere richiesto al responsabile del trattamento dei dati, l'accesso ai dati personali forniti, la rettifica o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento. I richiedenti possono inoltre fare opposizione al loro trattamento ed esercitare il diritto alla portabilità dei dati.

Ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, è possibile proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali con sede a Roma.

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale.

È necessario fornire i dati personali richiesti, in quanto, in mancanza di tali dati, non è possibile procedere all'istruttoria della domanda presentata.

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente della Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale in qualità di Autorità di Gestione del CSR Marche 2023/2027 presso cui possono essere esercitati i diritti previsti dalla normativa in materia.

⁴ D.Lgs. 30-6-2003 n. 196 . Codice in materia di protezione dei dati personali